

Valore di Produttività Aziendale, il regime fiscale nel 2026

Il **Valore di Produttività Aziendale** (Vpa), istituito dalla contrattazione di secondo livello ai sensi delle disposizioni di cui all'art.48 ed all'Allegato F del Contratto collettivo nazionale di lavoro, determina, su un periodo pluriennale, l'andamento complessivo delle Bcc e aziende del Credito Cooperativo, anche se affiliate a Gruppi Bancari.

Deve avere **caratteristiche di variabilità** e la quantificazione del suo valore avviene attraverso l'utilizzo combinato di diversi indicatori, tra cui quelli di redditività, di produttività, di efficienza, di qualità degli attivi, di qualità, di rischiosità, di solidità, etc.

Il **presupposto fondamentale** per la corresponsione del Vpa è che **nell'anno precedente a quello di erogazione** l'Azienda presenti un **bilancio con utile di esercizio**. L'erogazione **avviene una volta all'anno** e hanno **diritto a percepirla** tutti i lavoratori e le lavoratrici che rispettino entrambi i parametri temporali richiesti: **aver lavorato nell'anno di misurazione** ed **essere in servizio** nel mese di erogazione, oppure che rientrino in **alcune specifiche categorie** previste dalla contrattazione di secondo livello.

La ridotta tassazione del Vpa – aliquota agevolata in luogo dell'applicazione dell'aliquota marginale ordinaria - **è il risultato di una trattativa condotta dal Sindacato Confederale (CISL – Cgil – Uil)** con il Governo, con l'obiettivo di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e premiare la redditività.

La (↔) Legge di Bilancio 2026 ha modificato ulteriormente, per il 2026 e il 2027, i termini precedentemente previsti.

Limite importi

Il limite di **importo soggetto ad aliquota agevolata** sale da 3.000 a **5.000 euro**.



Requisiti dei beneficiari

I **beneficiari** devono aver percepito, nell'anno precedente, un **reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 80.000 euro**.

Aliquota agevolata Irpef

L'**aliquota agevolata** è stata ridotta dal 5% all'**1%**.



Erogazione del Vpa in busta paga

L'erogazione in busta paga prevede, oltre all'applicazione dell'aliquota agevolata Irpef all'1%, quella della **trattenuta Inps (9,19%)**.

L'**importo eccedente** 5.000 euro sarà soggetto all'**aliquota Irpef ordinaria**.

Welfare e maggiorazioni

Per gli **importi conferiti su piattaforma welfare non è prevista tassazione** e la contrattazione di secondo livello può aver stabilito una **maggiorazione applicabile** a quanto investito sulla piattaforma, piattaforma (occorre sempre **verificare** cosa prevede (↔) l'**accordo di secondo livello sul Vpa**).



Fringe Benefit

Gli importi conferiti in **welfare** possono essere utilizzati per l'**utilizzo di servizi che assorbono soglia Fringe benefit** stabilita in **1.000 euro** per **tutti** e **2.000 euro** per chi ha (↔) **figli fiscalmente a carico**.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, che assorbono soglia Fringe benefit anche buoni spesa e benzina, polizze introdotte dalla contrattazione di secondo livello, beni aziendali concessi in modo promiscuo, omaggi e interessi passivi su prestiti e mutui a tassi agevolati.



***Attenzione: al superamento della soglia la trattenuta viene effettuata sull'intero importo e non sull'eccedenza.**



Agevolazioni da partecipazione

La (↔) legge n. 208 del 28 dicembre 2015 prevede la **riduzione** dell'**aliquota contributiva** a carico delle **aziende** sulle somme erogate come premi di risultato/Valore di produttività aziendale. Il **beneficio** è riservato alla **sottoscrizione di un contratto collettivo**, aziendale o territoriale o di gruppo, **che coinvolga pariteticamente i lavoratori** nell'organizzazione aziendale tramite commissioni e/o organismi bilaterali.



Roma, 30 luglio 2026

CooperFirst - Coordinamento Credito Cooperativo